

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 gennaio 2013, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. NEDVED PAVEL AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.1.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/SAMPDORIA DEL 06.01.2013 (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff n. 121 del 07.01.2013)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Nedved Pavel, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LODI FRANCESCO SEGUITO GARA CATANIA/TORINO DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 7.1.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/TORINO DEL 6.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 121 del 7.1.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pulvirenti Antonino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

4. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/VERONA DEL 18.12.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – COM. UFF. N. 110 DEL 20.12.2012)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VERONA/MODENA DEL 30.12.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 62 DEL 08.1.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona, riduce la sanzione inflitta ad €3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 25 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete